

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N.13 DEL 22/09/2017

OGGETTO: Schema di convenzione per l'utilizzo da parte del comune di Lucoli di un dipendente del Comune di Campotosto (Art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004).

L'anno 2017, il giorno __, del mese di _____,

- 1) _____ in rappresentanza del Comune di Lucoli (Aq);
- 2) _____ in rappresentanza del Comune di Campotosto (Aq);

PREMESSO:

- che con nota prot. n.4530 del 20 settembre 2017 il Commissario Straordinario del Comune di Lucoli ha richiesto al Sindaco del Comune di Campotosto la possibilità di avvalersi della collaborazione del Dott. Massimo Marzi, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, per 2 giorni a settimana ed un totale di sei ore;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. __ dell' _____ 2017, il Comune di Campotosto ha autorizzato, ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, il dipendente a tempo pieno ed indeterminato, Dott. Massimo Marzi, inquadrato nella Cat. D posizione economica 5 con profilo di Istruttore tecnico, a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Lucoli ed ha approvato il relativo schema di convenzione da stipularsi tra i due Enti;
- con deliberazione di Commissario prefettizio n. __ del __/__/2017, il comune di Lucoli ha approvato il relativo schema di convenzione;
- che deve fare fronte a determinate esigenze ed in conformità dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004 ha approvato

TANTO PREMESSO

Convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Campotosto autorizza il Comune di Lucoli, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n.311/2004, a servirsi dell'attività lavorativa di lavoro subordinato, del proprio dipendente assunto a tempo pieno ed indeterminato, Dott. Massimo Marzi, inquadrato nella Cat. D posizione economica 5 con profilo di Istruttore tecnico direttivo, che si è reso all'uopo disponibile, in relazione alle esigenze del Comune di Lucoli;

ART. 2

Il servizio deve essere espletato senza pregiudizio del normale orario contrattuale svolto presso il Comune di Campotosto e senza pregiudizio delle esigenze funzionali ed interessi istituzionali di questo ultimo.

ART. 3

Il dipendente utilizzato dovrà effettuare presso il comune di Lucoli sei ore settimanali, assicurando la propria presenza per due giorni a settimana. L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dall'art. 3 del D.Lgs n. 66/2003 e ss.mm.ii. ;

ART. 4

Il presente accordo decorre dalla data del 01.10.2017 e sarà valido fino al 30.04.2018;

ART. 5

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito;

ART. 6

Le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruito dai lavoratori nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane previsto dal CCNL tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;

ART. 7

Per il servizio prestato a favore del comune di Lucoli al dipendente spetterà il trattamento economico previsto dal CCNL degli EE.LL. per la categoria di appartenenza oltre alla retribuzione di posizione e di risultato per il conferimento della responsabilità del servizio, riproporzionate in base al tempo di lavoro (art. 14 C.C.N.L. 22/01/2004).

Il trattamento economico si intende al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore. Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le relative imposte (irap) per l'attività lavorativa resa dal lavoratore, saranno corrisposti e versati direttamente dal comune di Lucoli.

ART. 8

La spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva è a carico del comune di Lucoli

ART.9

Il presente accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi organi. La cessazione dell'accordo potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto dell'organo competente. In questo caso la cessazione dell'accordo avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale recesso.

ART. 10

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI LUCOLI:

PER IL COMUNE DI CAMPOTOSTO
